

Le sottoscritte associazioni



Associazione EPAC onlus



Fondazione Italiana "Leonardo Giambone"

ENTE MORALE ONLUS

COORDINAMENTO NAZIONALE TALASSEMICI



LIDU ONLUS

Lega italiana diritti dell'uomo - 1948

in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti, presa visione della bozza del "regolamento di esecuzione dell'art.33 comma 2 del D.L. 1.10.2007 N. 159 convertito con modificazioni dalla Legge 29.11.2007 n. 22 e dell'art. 2 comma 362 della Legge 24.12.2007 n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o da somministrazioni di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano istaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti" **ritengono indispensabili le seguenti modifiche al suddetto regolamento**, in conformità a quanto disposto dalle fonti legislative da cui deriva, nonché, in aderenza alle conclusioni raggiunte a seguito dei numerosi incontri tenutisi in occasione dei tavoli tecnici svoltisi presso la Sede Ministeriale.

1. All'art. 2 s'impone l'eliminazione del criterio ivi considerato come discriminante costituito dal presupposto dell'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 834/81 accertato dalla competente CMO o dall'ufficio medico-legale del Ministero.

Ciò perché l'esclusione di coloro che pur avendo avuta riconosciuta l'esistenza di nesso causale, non si sono visti riconoscere l'ascrivibilità tabellare è in contrasto con i principi di analogia e coerenza, imposti dalla fonti legislative da cui promana il regolamento in discussione, riferiti al precedente transattivo del 2003, ove tale discriminate previsione non era stata assolutamente considerata.

Inoltre tale previsione discriminatoria è altresì contraria alla Giurisprudenza che oltre a riconoscere costantemente il risarcimento dei danni a favore di soggetti versanti in tale situazione, ha affermato in sede di legittimità il principio secondo cui per l'ascrivibilità –almeno - alla VIII categoria" è sufficiente che sia stato riconosciuto il nesso e l'esistenza della patologia (*anche se al momento "silente"*).

2. Sempre all'art. 2 s'impone l'eliminazione del riferimento "ai principi generali in materia di prescrizione del diritto" poiché ugualmente in contrasto con i principi di analogia e coerenza, imposti dalla fonti legislative da cui promana il regolamento in discussione, riferiti al precedente transattivo del 2003, ove anche tale discriminate previsione non era stata assolutamente considerata.

In aggiunta, tale discriminante criterio non è affrontabile in sede stragiudiziale

dato che coinvolge una serie di problematiche tecnico-giuridiche anche di carattere esclusivamente processuale che appartengono ai giudizi pendenti.

Valga la pena ricordare che allora si dovrebbe tra l'altro verificare pure causa per causa se l'eccezione di prescrizione è stata eccepita correttamente sia nei modi che nei termini procedurali, con ogni conseguenza che solo in giudizio può essere definita e non certamente da organi ministeriali.

3. All'art. 3 s'impone l'eliminazione di ogni tipo di distinzione fra le varie categorie di danneggiati, tutte in ugual modo e pariteticamente contemplate dalle fonti legislative da cui promana il regolamento in discussione e ciò in analogia e coerenza con il precedente transattivo del 2003 e quindi alle stesse condizioni economiche ivi già stabilite.

Da ultimo **risulta opportuno ribadire** che le dette discriminanti previsioni di cui si chiede con forza l'emendamento – eliminazione, sono in **aperto contrasto con i risultati raggiunti nel corso dei tavoli tecnici** che hanno appositamente preceduto la bozza di regolamento in discussione, nonché con la volontà politica resa palese dalle stesse fonti legislative citate e costantemente ribadita dai funzionari ministeriali in occasione dei suddetti incontri tecnici, di non escludere nessuno dalla possibilità transattiva, purché con causa pendente alla data del 1 gennaio 2008 e certificazione di esistenza del nesso causale.

Per mera comodità si allega la bozza del regolamento con evidenziate le modifiche da effettuare qui trattate.

Certi di ottenere quanto dovuto e promesso e riservata in difetto ogni iniziativa lecita e consentita in tutte le sedi deputate ed opportune (giudiziarie, politiche e di piazza) si resta in attesa di conoscere le Vs. determinazioni.

Distinti saluti

Ivan Gardini - Presidente EPAC onlus

Angela Iacono – Presidente Fondazione Italiana "Leonardo Giambrone"

Teresa Tosi – Presidente Associazione I Delfini Onlus

Antonio Bogoni – Presidente Associazione ANADMA Onlus

Nicola D'Ambrosio – Vice Presidente e Segretario Vicario Lidu Onlus



*Ministero del Lavoro,
della Salute
e delle Politiche Sociali*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 33, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2007 N. 22 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 362, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 PER LA FISSAZIONE DEI CRITERI IN BASE AI QUALI DEFINIRE LE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI TALASSEMICI, AFFETTI DA ALTRE EMOGLOBINOPATIE O AFFETTI DA ANEMIE EREDITARIE, EMOFILICI ED EMOTRASFUSI OCCASIONALI DANNEGGIATI DA TRASFUSIONE CON SANGUE INFETTO O DA SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI INFETTI E CON SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, CHE ABBIANO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI TUTTORA PENDENTI.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 87. quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati, da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati";

VISTO l'articolo 33 del decreto – legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 che:

- al comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;

- al comma 2 demanda ad un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri per definire secondo un piano pluriennale e comunque nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di cui al comma 1 in analogia e coerenza con i criteri transattivi, già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", che ai commi 361 e 362 autorizza, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 180 milioni di euro annui per le transazioni relative a contenziosi tuttora pendenti, ribadendo, per la fissazione dei criteri, la disciplina prevista dal citato comma 2 dell'articolo 33 del decreto legge n. 159 del 2007;

TENUTO CONTO che le disposizioni legislative sopra richiamate stabiliscono che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni;

RITENUTO di procedere all'adozione di un unico decreto di carattere regolamentare del Ministro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in applicazione dei già citati articoli 33, comma 2, del decreto-legge 159/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge 222/2007 e 2, comma 362 della legge 244/2007 "con il quale provvedere alla fissazione dei criteri per disciplinare, nell'ambito di un piano pluriennale, tutta la procedura attuativa per la stipula delle transazioni in applicazione delle disposizioni citate;

CONSIDERATO che, con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e successive modificazioni, è stata istituita una Commissione con il compito di provvedere alla propedeutica attività istruttoria per la determinazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare;

VISTO il "Documento di definizione dei contenuti necessari all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché ad indicare il complessivo percorso attuativo della normativa in questione" approvato dalla Commissione di cui alla precedente punto in data 4 febbraio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che dispone che le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

UDITO il parere del Consiglio di Stato nr. 3743/2008, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nella seduta del 19 febbraio 2009;

VISTA la nota n del... , con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

ADOTTA

Il seguente regolamento

Articolo 1

1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto - legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, e dall'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i criteri per la stipula, nell'ambito di un piano pluriennale, delle transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilia ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, definendo altresì la procedura attuativa delle disposizioni sopra citate.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Articolo 2

1. Costituiscono presupposti per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all'art 1 ;

a) l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al DPR 834/81 accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera di cui all'art. 165 TU DPR 29.12.1973 n. 1092, di seguito denominata "Commissione", o dall'Ufficio medico legale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ufficio medico legale", o da una sentenza; **(CAPO DA ELIMINARE PER INTERO); in subordine prevedere una riduzione percentuale dell'importo da liquidare a titolo risarcitorio nel caso di danno non ascrivibile)**

b) L' esistenza del nesso causale tra il danno **di cui alla precedente lettera a) (inciso da eliminare)** e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria accertata ad opera della competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti si prescinde dalla presenza del nesso di causalità tra il danno **di cui alla lettera a) (INCISO DA ELIMINARE)** ed il decesso accertato dalla competente Commissione o dall' Ufficio Medico Legale o da una sentenza.

2. Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di prescrizione del diritto **(COMMA DA ELIMINARE PER INTERO),**

Articolo 3

1. Per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all'art 1 **"in coerenza con il prevalente orientamento delle giurisdizioni superiori in materia"** **(INCISO DA ELIMINARE PERCHE' MAI RICHIAMATO NELLA L. 244/07 E NEL DECRETO 3.11.2003 GAZZ. UFF. N. 280)**, si applicano i seguenti criteri specifici, **"fermi restando quelli previsti dall'articolo 2 (INCISO DA ELIMINARE PER I MOTIVI DI CUI ALL'ART. 1):**

a) si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e riportati nella tabella allegata al presente decreto, da considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi in base

all'età del soggetto. **al momento della manifestazione del danno.(INCISO DA ELIMINARE PERCHE' MAI RICHIAMATO NELLA L. 244/07 E NEL DECRETO 3.11.2003 GAZZ. UFF. N. 280)**

Nei casi in cui l'Amministrazione sia stata condannata al risarcimento per un importo complessivo, al lordo di interessi, rivalutazione e spese legali, superiore agli importi riportati nella tabella allegata, il limite massimo inderogabile per la transazione sarà pari al 80% dell'importo stabilito in sentenza nei casi di sentenza non definitiva di primo grado e al 90% nei casi di sentenza non definitiva d'appello.

b) per i soggetti emotrasfusi occasionali, i soggetti affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, considerando come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli importi riportati nella tabella allegata, si adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:

1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti: “si tiene conto della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall' Ufficio Medico Legale o da una sentenza;

2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto della entità del danno subito , dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno.

3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto della entità del danno subito dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno.

Nei casi in cui l'Amministrazione sia stata condannata al risarcimento per un importo complessivo, al lordo di interessi, rivalutazione e spese legali, superiore agli importi riportati nella tabella allegata, il limite massimo inderogabile per la transazione sarà pari al 80% dell'importo stabilito in sentenza nei casi di sentenza non definitiva di primo grado e al 90% nei casi di sentenza non definitiva d'appello.

(CAPO DA ELIMINARE PERCHE' CONCERNENTE UNA SUDDIVISIONE TRA DANNEGGIATI, IN FUNZIONE DELLA PATOLOGIA DI BASE, NON PREVISTA IN ALCUN MODO NELLA L. 244/07 E NEL DECRETO 3.11.2003 GAZZ. UFF. N. 280 ED ANZA IMPLICITAMENTE ESCLUSA DALLA “TITOLAZIONE” DELLA STESSA)

c) per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, considerando come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli importi riportati nella tabella allegata, si adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:

1)transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso,accertato dalla competente Commissione o dall' Ufficio Medico Legale o da una sentenza ; '

2)transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza favorevole ;

3)transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito e dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno.

Nei casi in cui l'Amministrazione sia stata condannata al risarcimento per un importo complessivo, al lordo di interessi, rivalutazione e spese legali, superiore agli importi riportati nella tabella allegata, il limite massimo Inderogabile per fa transazione sarà pari al 80% dell' importo stabilito in sentenza nei casi di sentenza non definitiva di primo grado e al 90% nei casi di sentenza non definitiva d'appello.

(CAPO DA ELIMINARE PERCHE' CONCERNENTE UNA SUDDIVISIONE TRA DANNEGGIATI, IN FUNZIONE DELLA PATOLOGIA DI BASE, NON PREVISTA IN ALCUN MODO NELLA L. 244/07 E NEL DECRETO 3.11.2003 GAZZ. UFF. N. 280 ED ANZA IMPLICITAMENTE ESCLUSA DALLA "TITOLAZIONE" DELLA STESSA)

Articolo 4

1. L'acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva, è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 che sono interessati alla stipula di una transazione, rivolgono la domanda di adesione al Ministero; la domanda di adesione costituisce manifestazione di interesse ed ha valore di istanza per l'accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni;

b) la presentazione delle domande avviene, di regola, con modalità di inoltro per via telematica al Ministero, secondo modalità tecniche fissate con apposita circolare del Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero; ove il legale non possa motivatamente avvalersi della modalità di inoltro telematico, la domanda potrà essere inoltrata al Ministero secondo modalità fissate dalla medesima circolare;

c) la domanda è presentata dal legale che assiste l'interessato nel giudizio pendente di risarcimento del danno entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, delle circolari di cui alla lettera b); alla stessa domanda è allegata la documentazione di seguito elencata:

1.copia del verbale della competente Commissione o parere dell' Ufficio Medico Legale o copia di sentenza con cui è stato riconosciuto il **“danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al DPR 834/81 ed il nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria ” (INCISO DA ELIMINARE OVVERO DA SOSTITUIRE CON L'ESPRESSIONE “la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione, la vaccinazione obbligatoria o l'assunzione di emoderivati e la o le patologie contratte);**

2.**“copia dell'istanza pervenuta alla competente Azienda sanitaria locale per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 210/92;”(INCISO DA ELIMINARE)**

3.attii comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze già emesse;

4. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

5. lettera di manifestazione d'intenti sottoscritta dal danneggiato, corredata da una certificazione del legale che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza.

2. E' fatta salva la facoltà del Ministero di richiedere, in qualsiasi fase della procedura, ulteriore eventuale documentazione "**necessaria per la definizione della procedura transattiva**".(INCISO DA ELIMINARE).

Articolo 5

1. Per la definizione dei moduli transattivi derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, secondo un piano pluriennale di rateizzazione degli importi da erogare, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto -legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, e dall'articolo 2, comma 361. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla scorta di lavoro istruttorie di apposita Commissione tecnica e sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 6

1, Alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da sottoporre al parere **AGGIUNGERE: "di regolarità formale dell'atto transattivo"** dell'Avvocatura generale dello Stato provvede la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 5.

2: Qualora l'interessato non presenti l'ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non potrà avvalersi della priorità a parità di gravità dell'infermità di cui al comma 362 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 33 del decreto - legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Articolo 7

1. Alla stipula delle transazioni provvede la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero.

2. All'atto della stipula della transazione, i soggetti di cui all'ari. 1 rinunciano espressamente alle domande e agli atti dei giudizi pendenti, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti dell'Amministrazione pubblica, comunque derivante dai fatti di cui ai giudizi pendenti,

Articolo 8

1. All'esame di richieste di transazione pervenute dopo la data di cui all' articolo 4 comma 1 lettera c) si procede successivamente alla stipula dei singoli atti transattivi e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

Articolo 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle
delle Finanze

